

Codice A18040

D.D. 2 febbraio 2015, n. 233

R.D. 523/1904 e s.m.i. e art. 9 e 18 del P.A.I. Autorizzazione idraulica n. 4772 per la realizzazione di un impianto idroelettrico e unificazione di prese per un nuovo impianto di irrigazione a pioggia sul torrente Pellice, nei Comuni di Bobbio Pellice e Villar Pellice

Il Consorzio Irriguo di II grado val Pellice – Cavourese c/o S.T.A. via Bignone 83/b e con sede c/o Municipio di Campiglione Fenile c.a.p. 10060 _TO c.f. 94549870015 ha richiesto il rilascio di un'autorizzazione idraulica per la realizzazione di opere di derivazione consistenti in:

- sbarramento parziale sul torrente Pellice (in Comune di Bobbio Pellice) con funzione di stabilizzazione dell'alveo realizzato in massi ciclopici avente dimensione, in pianta, m 5,00x20,00;
- realizzazione di una scala di risalita per ittiofauna in massi di pietra avente dimensioni, in pianta, m 3,00x5,00 circa;
- vasca di carico in sponda sx orografica del torrente Pellice realizzata in c.a. avente dimensioni in pianta m 14,00x5,00 circa;
- realizzazione di due savanelle per il rilascio del quantitativo in eccesso delle portate derivate;
- rifacimento della scogliera esistente in massi di cava cementati per un lunghezza di m 42,00 e prolungamento a valle della suddetta scogliera per m 8,00 circa;
- posa di condotta in ghisa DN 400 per l'alimentazione dell'impianto di irrigazione a pioggia e della centrale idroelettrica, di lunghezza m 1.660,00 circa;
- posa di condotta in P.E.A.D. per la sola irrigazione a pioggia per una lunghezza m 1.320,00 circa;
- posa delle diramazioni secondarie per l'irrigazione a pioggia con condotte in P.E.A.D. aventi DN 63, 75, 90;
- realizzazione di un attraversamento in sub-alveo del torrente Subiasco, in Comune di Bobbio Pellice, con condotta in ghisa avente DN 400 calottata in un bauletto in c.a. avente dimensioni, in pianta, m 1,50x30,00 e altezza m 2,00;
- realizzazione di una centrale di produzione avente dimensioni, in pianta, m 5,50x5,00 circa.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma del geom. Franco Santiano da relazione tecnica illustrativa e tavole grafiche, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

La domanda con i relativi elaborati sono stati pubblicati agli Albi Pretori dei Comuni di Bobbio Pellice e Villar Pellice senza seguito di osservazioni/opposizioni.

In data 22/01/2015 è stata effettuata visita sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore scrivente al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, l'esecuzione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;

- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico e l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- vista la l.r. 4/2009 ed il regolamento forestale approvato con D.P.G.R. n 4/R del 15.02.2010;
- viste le ll.rr. n 12/2004 e n 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- vista la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti;
- vista la nota del Comune di Villar Pellice del 10 dicembre 2014 prot. 5350 e pervenuta a questo Settore in data 12 gennaio 2015 prot. 940;
- vista la nota del Comune di Villar Pellice del 10 dicembre 2014 prot. 5350;
- vista la nota del Comune di Bobbio Pellice del 12 dicembre 2014 prot. 4937;

determina

- di esprimere, sulle opere in narrativa, ai sensi dell' art. 9 e 18 del P.A.I, parere favorevole sotto l'aspetto della compatibilità idraulica;
- di autorizzare ai fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904 ed ai fini della gestione del demanio idrico ai sensi della l.r. 12/2004, il Consorzio Irriguo di II grado val Pellice - Cavourese all'esecuzione degli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati dal Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 1. nessuna variazione agli interventi che verranno realizzati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
 2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sistemazione longitudinale dell'alveo del corso d'acqua in argomento nei riguardi sia delle spinte dei terreni, dei carichi accidentali e permanenti, che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, particolarmente per le fondazioni il cui piano d'appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno m. 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate, ovvero idoneamente ancorate alla roccia sottostante;
 3. durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica nonché l'utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse;
 4. è fatto divieto dell'asportazione di materiale litoide demaniale d'alveo;
 5. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
 6. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
 7. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
 8. è a carico del Consorzio l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto la ditta citata dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;

9. la presente autorizzazione ha validità di mesi 36 (trentasei) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze ; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

10. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;

11. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;

12. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente atto, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

13. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, del demanio idrico e del Piano di Assetto Idrogeologico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente atto;

14. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

15. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi;

16. ai sensi della l.r. 12/2004 e del regolamento approvato con D.P.G.R. 06/12/2004 n. 14/R e s.m.i. le opere in alveo e/o sulla proprietà del demanio idrico potranno essere realizzate solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione, al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole